

STATUTO SOCIALE

Club Auto e Moto d'Epoca Astigiano

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Associazione riconosciuta denominata **"CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA ASTIGIANO Associazione di promozione sociale"**, siglabile **"C.A.M.E.A. APS"**. L'Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017, di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e dai successivi decreti attuativi. L'utilizzo dell'acronimo APS o dell'indicazione di associazione di promozione sociale è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS"), e poiché la qualificazione giuridica di Associazione di Promozione Sociale discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017), fino a tale momento, l'acronimo APS o l'indicazione di associazione di promozione sociale non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Attraverso l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Ente potrà acquisire la personalità giuridica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 2 - SEDE

L'Ente ha sede legale in Asti. L'Ente ha facoltà di istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o agenzie, previa delibera assembleare. L'istituzione di sedi secondarie dovrà essere tempestivamente comunicata per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune di Asti. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con verbale di assemblea.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Ente è stato costituito assumendo la forma giuridica della associazione senza finalità di lucro, riconosciuta, apartitica e aconfessionale ed è ispirato a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L'Ente esercita in via esclusiva o principale un'attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, con il fine ultimo di promuovere le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (art. 5 lett i) D. Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto modificazioni legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni (art. 5 lett f) D. Lgs. 117/2017).

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'Ente si propone di organizzare e promuovere attività culturali e sportive utili a suscitare interesse verso autoveicoli e motoveicoli storici e assimilati, al fine di valorizzare i suddetti veicoli anche mediante raduni, mostre e convegni.

L'Ente, per raggiungere tali scopi, è affiliato ad Automotoclub Storico Italiano (A.S.I) attraverso il quale promuove il rilascio di

Certificazioni di rilevanza storica e collezionistica e Certificati d'identità, promuove ed organizza percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre ed eventi, stage, centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all'estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci.

L'Ente potrà affiliarsi ad altri enti e federazioni al fine di raggiungere i propri scopi istituzionali.

Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, supporti digitali, volantini, gadget, webinar, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet, account social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale.

L'Ente potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività diverse ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017 secondo i criteri ed i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/2021, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura, curando eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande e cedendo gadget, materiale ed abbigliamento sportivo dietro corresponsione di corrispettivi di modico valore. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro individuazione potrà essere operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche e/o private, mediante un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale.

Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui abbia aderito o deliberasse di aderire.

In ogni caso, al fine di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, l'Associazione si riserva di operare orientando le proprie attività nel solco dei valori collegati ai principi ESG (Environmental, Social and Governance), secondo parametri basati su concetti e standard non economici e favorendo dunque l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nella gestione dei rischi, migliorando la trasparenza secondo un piano di crescita sempre sostenibile.

ART. 4 - SOCI

L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Ente, portando con continuità il loro contributo.

I soci costituiscono le Assemblee sia in seduta ordinaria che straordinaria dell'Ente nel rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.

I soci sono in numero indeterminato, fermo il rispetto del numero minimo richiesto dalla legge.

I soci hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e

per eleggere gli organi direttivi dell'Ente e per esprimersi in merito a tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali.

È inoltre consentita l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, i quali dovranno indicare nella richiesta di iscrizione la persona autorizzata a rappresentarle nell'ambito dell'Associazione, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

L'ammissione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato con la quale egli si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione, nonché al versamento della quota associativa annua. Tale domanda di ammissione, debitamente compilata e corredata dal pagamento o della prova di pagamento della quota associativa può essere approvata da Consigliere o collaboratore all'uopo delegato dal Consiglio stesso, salvo ratifica ora per allora da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso di minori o di persone con limitata capacità giuridica, la domanda di adesione deve essere sottoscritta da chi ne ha la responsabilità genitoriale o la tutela legale; chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore o la persona con limitata capacità giuridica a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore o con ridotta capacità giuridica.

I soci minori e le persone con limitata capacità giuridica esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dal consiglio direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

La qualifica di socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per inottemperanza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed in tutti i casi in cui il socio arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;
- per decadenza, dovuta a morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento da parte dell'Organo amministrativo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli

addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In caso di soci minori di età o di persone con ridotta capacità giuridica, i diritti e doveri di partecipazione sono esercitati da chi possiede la responsabilità genitoriale o la tutela legale.

In modo particolare, i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, attraverso richiesta motivata al Presidente da inoltrarsi per posta ordinaria o raccomandata. Il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà al socio la data per la seduta di indagine, da fissarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il socio richiedente dovrà sottoscrivere un impegno alla riservatezza, con espresso divieto di divulgazione o di utilizzo delle informazioni fornite.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'associazione;
- al pagamento nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo della quota associativa.

La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le regole degli Enti e/o Federazioni ai quali essa è affiliata o deciderà di affiliarsi. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.

ART. 7 - PATRIMONIO

L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative, contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Ente i proventi incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Il patrimonio dell'associazione, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 117/2017 al fine del conseguimento della personalità giuridica non è inferiore al limite minimo previsto dalla norma (Euro 15.000,00), e costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'associazione. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al paragrafo precedente è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di

sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 8 - RISORSE

L'Ente potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 e dall'articolo 35, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività nonché per il perseguimento delle finalità sociali, nel rispetto delle previsioni e dei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Ente dovrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Ente dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio saranno predisposti dall'organo di amministrazione il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio sociale, quest'ultimo se necessario o previsto dalla legge.

ART. 11 - LIBRI SOCIALI

L'Ente tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Ente sono:

- assemblea dei soci;
- organo di amministrazione;
- organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);
- revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);
- collegio dei probiviri (eventuale).

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo se ritenuto necessario o se previsto dalla legge); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 2372 commi quarto e quinto del Codice Civile in quanto compatibile.

Ciascun associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se la compagine associativa è costituita da meno di cinquecento associati e sino ad un massimo di cinque associati se il numero di associati è non inferiore a cinquecento.

Qualora il numero di associati superi le 500 unità, l'Ente potrà prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se ritenuto necessario o previsto dalla legge) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera (in merito ad eventuali proposte comunicate dall'organo di amministrazione) in relazione all'esclusione degli associati e si esprime su eventuali ricorsi presentati, anche in caso di reelezione delle domande di ammissione presentate;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e sulla gestione dell'Ente.

L'assemblea straordinaria dei soci:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per

corrispondenza o in via elettronica/telematica.

In tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (piattaforme digitali o altri strumenti informatici). Il presidente ed il segretario dell'assemblea potranno trovarsi anche in luoghi fisici diversi. Spetta al presidente dell'assemblea il compito di identificare chi vi partecipa (utilizzando la modalità di identificazione che appaia la più diligente e coerente possibile, alla luce della specificità del singolo contesto) e di riferirne al segretario, per la verbalizzazione.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione (a distanza di almeno un'ora dalla prima). La convocazione può essere portata a conoscenza degli associati attraverso anche altri mezzi ritenuti adeguati (per esempio pubblicazione su sito internet, sui social network, avviso affisso nella bacheca sociale, etc.) fatta salva la comunicazione individuale per iscritta ad ogni associato.

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria che deliberi eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno, in ogni caso secondo le modalità, i quorum e le maggioranze deliberative di cui al precedente articolo.

ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere liberamente eletti dall'assemblea dei soci tra gli associati aventi diritto, è composto da sette membri e nel proprio

ambito nomina il Presidente ed il Vicepresidente.

I consiglieri eletti dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi.

Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all'Ente.

Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e, in linea generale, gratuito. Ai Consiglieri, compreso il Presidente, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci. Tuttavia, in casi eccezionali, possono essere riconosciuti da parte dell'assemblea compensi agli amministratori nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 8 del CTS, proporzionati rispetto all'attività svolta.

L'organo di amministrazione dura in carica per un quadriennio e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di decadenza di oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione l'assemblea a tale scopo convocata dovrà procedere con l'elezione dell'intero organo. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'organo di amministrazione, se necessario, provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione, laddove necessaria. L'Organo di Amministrazione si riunisce periodicamente, senza formalità di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. L'adunanza dell'organo di amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 20 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;
- d) predispone il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario), entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze

lo richiedano, per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale svolta e su quella in programma, oltretutto sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;

e) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;

f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell'Ente, determinandone le caratteristiche;

g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Ente;

h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;

i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse, documentandone il relativo carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi alternativamente nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

k) conferisce deleghe operative per agevolare il raggiungimento delle proprie finalità nel solco di quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Ente.

ART. 21 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell'Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti dimensionali individuati dall'articolo 13 co. 2 bis del D. Lgs. 117/2017, il bilancio d'esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, anche indicando entrate ed uscite in forma aggregata, subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 13. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere depositati ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il termine previsto dall'articolo 48 co. 3 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l'organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti rispondono solidalmente del buon andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge, nei confronti dell'Ente stesso, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per conto dell'associazione non risponde l'organo di amministrazione, ma esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, ex articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario) sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 30 co. 2 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall'assemblea, ex articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. Esplica il mandato affidato in conformità delle leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all'organo di amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell'organo di amministrazione, il revisore convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - DURATA

La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - SETTORI, SEZIONI E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché delle attività di interesse generale promosse. Per gli stessi scopi l'organo di amministrazione potrà nominare Comitati tecnico-scientifici in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati saranno rimessi ad autonoma decisione dell'Organo di Amministrazione, che sceglierà le persone più adatte

per titoli ed esperienza. Tali Comitati svolgeranno attività a carattere consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro attribuite.

ART. 28 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (laddove eletto)

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'assemblea dei soci, non appartenenti ad altro organo sociale e rimangono in carica al pari dell'organo di amministrazione (quattro anni), salvo riconsiliazione da parte dell'assemblea per giusta causa.

La candidatura a Probiviro può essere presentata esclusivamente da coloro che risultino iscritti all'A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) da almeno 5 (cinque) anni.

Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge un Presidente.

La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione ed i suoi organi, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

La prestazione dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede.

Il Collegio giudica a maggioranza sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova, a pena di nullità; compie un tentativo di conciliazione e trasmette gli atti al consiglio direttivo per le eventuali azioni da intraprendere, non oltre il novantesimo giorno dall'apertura del giudizio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

ART. 29 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all'assemblea dei soci.

ART. 30 - NORME TRANSITORIE E FINALI

L'acronimo APS o l'indicazione di associazione di promozione sociale potrà essere automaticamente inserito nella denominazione sociale dell'ente e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solamente dopo l'iscrizione dell'ente nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), senza necessità di modifica alcuna al presente statuto, così come previsto dall'art.1 del presente statuto. In via facoltativa, intervenuta l'iscrizione dell'ente nel RUNTS, potrà essere aggiunto alla denominazione sociale altresì l'acronimo ETS o l'indicazione di Ente del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni sospensive di cui ai commi precedenti, gli amministratori dell'ente potranno provvedere all'integrazione della denominazione sociale ed a tutte le comunicazioni istituzionali del caso, dandone adeguata informazione all'assemblea.

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili, le leggi speciali, la legge 106/2016, il Decreto Legislativo 117/2017 e relativi decreti attuativi, oltre alla normativa regionale in materia.